



REGIONE  
PIEMONTE



1970 | 2020  
PIEMONTE  
valori comuni  
*Una regione, tante storie*

Direzione Agricoltura e Cibo  
Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca  
fauna@cert.regione.piemonte.it

Segnatura data e protocollo riportata nei metadati  
di Doqui ACTA

Classificazione: 7.10.20, 1/2020A

Spett. li Ambiti Territoriali di Caccia,  
Comprensori Alpini,  
Aziende faunistico-venatorie e  
Aziende agri-turistico venatorie  
della Regione Piemonte

LORO SEDI

e p.c. al

Settore regionale biodiversità e  
aree naturali

Settore regionale Controllo sulla  
gestione dei trasporti e delle  
infrastrutture

Oggetto: applicazione art. 11, comma 4, lett. b) della L.R.32/1982.

Pur evidenziando la non competenza dello scrivente settore regionale in materia stradale si comunica quanto segue.

Il vigente articolo 11, comma 4, lett. b) della Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale 18 del 2020, dispone che: *“Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi... b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività”*.

In merito alle modalità di applicazione di tale disposizione, si rammenta che già in passato la stessa Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982 stabiliva all'articolo 11, comma 4, lett. b), che erano ammessi i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attività venatoria purché esponessero copia del tesserino regionale in corso di validità.

Con la presente si conferma tale modalità operativa, non escludendo comunque la possibilità di ulteriori verifiche da parte del personale addetto alla vigilanza, o direttamente con gli interessati, o per il tramite del numero di tesserino venatorio riportato su quest'ultimo ed esposto sul cruscotto dell'auto, allo scopo di verificare tramite gli ATC e CA o AFV o ATTV, interessati, l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Paolo CUMINO  
(firmato digitalmente)